

**COMUNE DI PERGOLA**

**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**REGOLAMENTO**

**COMUNALE**

**PER LA GESTIONE DEI**

**RIFIUTI**

## INDICE

ARTICOLO 1	
Oggetto del Regolamento	5
ARTICOLO 2	
Classificazione dei Rifiuti	5
ARTICOLO 3	
Rifiuti Urbani	5
ARTICOLO 4	
Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani	6
ARTICOLO 5	
Rifiuti Speciali	7
ARTICOLO 6	
Rifiuti Pericolosi	7
ARTICOLO 7	
Forme di Gestione	7
ARTICOLO 8	
Modalità di conferimento nei contenitori dei Rifiuti urbani non ingombranti e Speciali Assimilati	8
ARTICOLO 9	
Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale	9
ARTICOLO 10	
Modalità e frequenza della raccolta	10
ARTICOLO 11	
Norme relative ai contenitori	12
ARTICOLO 12	
Commissione Bilaterale	13
ARTICOLO 13	
Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani	14
ARTICOLO 14	
Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	14

ARTICOLO 15	
Modalità di conferimento dei beni durevoli	14
ARTICOLO 16	
Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	15
ARTICOLO 17	
Modalità di conferimento dei rifiuti organici	15
ARTICOLO 18	
Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili	15
ARTICOLO 19	
Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	16
ARTICOLO 20	
Modalità di svolgimento della raccolta differenziata	17
ARTICOLO 21	
Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati	17
ARTICOLO 22	
Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani	18
ARTICOLO 23	
Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	18
ARTICOLO 24	
Cestini portarifiuti	19
ARTICOLO 25	
Servizi vari di pulizia	19
ARTICOLO 26	
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	19
ARTICOLO 27	
Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	20
ARTICOLO 28	
Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	20

ARTICOLO 29	
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	21
ARTICOLO 30	
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	21
ARTICOLO 31	
Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	21
ARTICOLO 32	
Attività di volantinaggio	22
ARTICOLO 33	
Attività di carico e scarico di merci e materiali	22
ARTICOLO 34	
Centri di raccolta	22
ARTICOLO 35	
Carogne di animali	23
ARTICOLO 36	
Conducenti di animali	23
ARTICOLO 37	
Cave e cantieri	23
ARTICOLO 38	
Veicoli a motore, rimorchi e simili	23
ARTICOLO 39	
Rifiuti inerti	24
ARTICOLO 40	
Sanzioni	24
ARTICOLO 41	
Disposizione finale	24
ALLEGATO B	25

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini, delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

## **Articolo 2**

### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI;
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI;
- RIFIUTI SPECIALI;
- RIFIUTI PERICOLOSI.

## **Articolo 3**

### **RIFIUTI URBANI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

#### **Articolo 4**

##### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono assimilati agli urbani, e pertanto debbono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, ove questo è istituito:

a) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22/97 che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione interministeriale del 27/7/1984, fatta eccezione per gli imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'Art. 35, comma 1, lett. c) e d) del D. Lgs. 22/97, quando la produzione non supera, per ogni singola utenza, i limiti quantitativi massimi indicati nella Tabella 4a del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.- (*Intervalli di produzione Kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche – Kd Coefficiente di produzione, colonna CENTRO*).

2. Le sopraindicate soglie di produttività sono inoltre rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo del servizio di raccolta e smaltimento, per cui non potranno essere assimilati ai rifiuti urbani ingenti quantitativi di materiale di scarto conferiti con minore frequenza.

3. Sono comunque assimilati agli urbani, senza alcuna limitazione quantitativa, gli imballaggi secondari in materiale cellulosico provenienti da qualsiasi attività non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio. Detti imballaggi possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore.

4. Con apposita Ordinanza sindacale potranno essere assimilati agli urbani altre tipologie di imballaggi secondari da sottoporre a raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dall'Ente Gestore e regolate sotto il profilo economico dal Contratto di Servizio.

## **Articolo 5**

### **RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

1. Il produttore di rifiuti speciali di cui al comma precedente assolve ai propri obblighi con le priorità indicate nell'Art. 10, comma 2 del D. Lgs. n. 22/97.

## **Articolo 6**

### **RIFIUTI PERICOLOSI**

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" del D. Lgs 22/97 e successive integrazioni e modificazioni, sulla base degli allegati G, H ed I.

## **Articolo 7**

### **FORME DI GESTIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione si intende il complesso delle seguenti operazioni:

- raccolta;
- trasporto;
- recupero;
- smaltimento

nonché il controllo di dette attività;

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267e dell'articolo 23 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 8**

### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO NEI CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI**

1. Nelle zone servite con contenitori stradali (cassonetti) i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, racchiusi in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti dall'Ente gestore nei giorni e negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale alla quale dovrà essere data ampia pubblicità.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
  - i rifiuti urbani ingombranti;
  - i rifiuti pericolosi;
  - i rifiuti speciali non assimilati;
  - sostanze allo stato liquido;
  - materiali in fase di combustione;
  - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).
2. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.



3. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente gestore.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. E' vietato il rovistamento e la cernita dei rifiuti.

## **Articolo 9**

### **AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il servizio di raccolta è garantito nel capoluogo, nelle frazioni, nei nuclei abitati di tutto il territorio comunale e su tutte le aree o strade del territorio comunale indicate nell'art.4 del regolamento approvato con deliberazione G.M. n°581 del 01/08/1983 e successive modificazioni, con i contenitori indicati nell'allegata planimetria generale TAV. A e B che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Il regolamento per la gestione della tariffa dovrà prevedere agevolazioni tariffarie per le utenze situate in zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privata;
3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento eventuali estensioni del servizio di raccolta o le distanze massime di cui ai punti precedenti potranno essere disposte con apposita ordinanza sindacale, sentito l'Ente gestore;
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio, così come definita nei commi precedenti, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
5. È ammessa e sostenuta la pratica del compostaggio domestico e lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
6. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana, nei centri di raccolta differenziata fissi o mobili o secondo altre modalità di raccolta definite dall'Ente gestore.

8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti urbani pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

## Articolo 10

### MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

ZONA o STRADA	PERIODO	MEZZO	FREQUENZA
CENTRO STORICO	Tutto l'anno	Carica posteriore	Giornaliero
CENTRO URBANO E STRADE DI PERCORRENZA	Tutto l'anno	Monoperatore	Trisettimanale
FRAZIONI	Tutto l'anno	Carica posteriore	Trisettimanale
NUCLEI E CASE SPARSE	Tutto l'anno	Carica posteriore	Bisettimanale

I punti di raccolta sono individuati nell'apposita planimetria TAV. A e B (allegato A) che fa parte integrante del presente Regolamento;

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate all'utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un volume di contenitori pari ad almeno 40 litri per ogni residente nelle zone servite con cadenza di servizio trisettimanale e di 30 litri per i residenti nelle zone servite con frequenza giornaliera; In caso di frequenze di raccolta diverse, il volume disponibile per residente sarà opportunamente rapportato. Il volume messo a disposizione sarà inoltre adeguatamente aumentato in relazione alla presenza di attività produttrici di rifiuti speciali assimilati nonché tenendo conto dell'afflusso turistico nelle zone ad esso interessate

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dall'Ente gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, mediante suddivisione delle aree di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, e con

l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

4. L'Ente gestore, sentita l'Amministrazione Comunale, può disporre che la raccolta dei rifiuti venga effettuata con il metodo della raccolta differenziata integrata (raccolta a livello domiciliare di varie tipologie di rifiuto secondo calendari prefissati) per l'intero territorio Comunale, per alcuni comprensori di raccolta o per singoli edifici. Detta raccolta può essere effettuata mediante sacchi a perdere e/o contenitori rigidi mono o pluriutenza. Le norme relative alla raccolta nelle zone servite con siffatto sistema sono stabilite con apposita ordinanza sindacale, in accordo con l'Ente gestore. L'esposizione dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti è vietata e punita come abbandono di rifiuti.

5. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni, predisponendo e garantendo i servizi minimi indispensabili di seguito indicati:

a) • Domeniche:

nelle giornate della domenica viene garantito il servizio di spazzamento e di svuotamento dei cestini gettacarta delle vie/aree di maggiore rappresentatività del Centro storico.

b) • Festività infrasettimanali:

oltre ai servizi minimi previsti per le domeniche, di cui al precedente punto a), nelle giornate festive infrasettimanali deve essere garantito il servizio di svuotamento dei cassonetti nelle zone servite con frequenza trisettimanale, ove il giorno festivo infrasettimanale coincida con uno dei giorni stabiliti per la raccolta. L'Ente gestore, in occasione di tali festività può disporre l'anticipo del turno di raccolta e/o spazzamento durante le ore notturne.

c) • Festività doppie:

in caso di festività doppie, oltre a quanto previsto per le domeniche e per le festività infrasettimanali deve essere garantita la raccolta dei rifiuti anche nelle zone servite con frequenza giornaliera in almeno uno dei due giorni festivi.

d) • Festività triple

Nel caso che le festività si protraggano per tre giorni consecutivi, ai fini della raccolta dei rifiuti, la giornata centrale va considerata come giornata lavorativa normale, fatta salva la possibilità per il gestore di disporre particolari riduzioni dei servizi non indispensabili (spazzamento, ecc.) o particolari articolazioni dell'orario di espletamento dei servizi (anticipo notturno, riduzione orario, ecc.).

## Articolo 11

### NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
2. L'Ente gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi:
  - nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile, antieconomica o pericolosa per la circolazione stradale la collocazione di contenitori in area pubblica;
  - nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.
3. Per quanto riguarda il C. d. S., i contenitori devono essere collocati, in genere, fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione; ove il contenitore venga collocato ai margini della carreggiata, l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con apposita segnaletica orizzontale. Inoltre vanno, ove possibile, rispettati i seguenti divieti di collocazione:
  - entro una distanza di metri cinque dagli incroci;
  - entro la distanza di visibilità (circa metri 2) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
  - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati a portatori di handicap e alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni, o ad altri trattamenti, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali di ristoro e similari quali

bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, ecc. e dagli ingressi delle farmacie.

9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati gli spazi e/o la segnaletica di stazionamento per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti, alla destinazione degli insediamenti da servire ed alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

## **Articolo 12**

### **COMMISSIONE BILATERALE**

1. Al fine di valutare e decidere su determinati aspetti riguardanti l'erogazione dei servizi è istituita un'apposita Commissione bilaterale composta da un rappresentante dell'Ente Gestore (Responsabile Servizio Igiene Ambientale e/o suo delegato) e da cinque rappresentanti del Comune, indicati dai Dirigenti degli uffici Ambiente; Viabilità; Verde Pubblico; Arredo Urbano; Edilizia Privata.
2. Spettano in particolare alla Commissione i seguenti compiti:
  - a. verificare il corretto posizionamento delle attrezzature di raccolta (cassonetti, campane, bidoni, cestini, ecc.) e proporre all'Ente Gestore l'eventuale nuova ubicazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio erogato.
  - b. valutare e decidere in merito alle richieste di spostamento delle attrezzature di raccolta che pervengono all'Ente gestore o al Comune.
3. La Commissione si riunisce periodicamente. Le decisioni vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
4. La Commissione dovrà valutare e dare risposta scritta alle richieste pervenute entro il trenta giorni dal ricevimento.

### **Articolo 13**

#### **MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. L'Ente gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa indicata dall'Ente gestore da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere conservati dall'Ente gestore per almeno un anno e posti a disposizione del Comune dietro specifica richiesta;

### **Articolo 14**

#### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI**

1. I rifiuti urbani ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sul suolo pubblico.
2. Il conferimento e la asportazione dei rifiuti ingombranti devono avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta differenziata.
3. Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente (gratuito fino a mc.2) tramite apposito servizio personalizzato soggetto al pagamento eventuale di tariffe aggiuntive stabilite e riscosse dall'Ente gestore.

### **Articolo 15**

#### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI**

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D. Lgs. 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computers e relativi accessori;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio con le medesime modalità di cui al precedente art.14.

2. I rivenditori, nell'attesa che vengano stipulati gli accordi di programma di cui al comma 2 dell'art. 44 del D. Lgs. 22/97, provvederanno allo smaltimento dei beni durevoli ritirati nel territorio comunale mediante conferimento ai centri di raccolta differenziata predisposti dall'Ente gestore, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

#### **Articolo 16**

##### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. I rifiuti urbani indicati come pericolosi dal Catalogo Europeo dei rifiuti (Capitolo CER 20.00.00) devono essere conferiti solamente in raccolta differenziata in apposite postazioni o punti di raccolta attrezzate da parte del gestore o nei centri di raccolta differenziata.

#### **Articolo 17**

##### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI**

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, deve essere attivata la raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani a partire da quelli che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente comma 1 vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.

3. I contenitori eventualmente utilizzati per la raccolta dovranno essere tali da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi non dovranno inoltre permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

#### **Articolo 18**

##### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI**

1. I residui di potature e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante conferimento nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;

- con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 14), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione, o mediante conferimento diretto da parte dell'utente presso il centro di raccolta differenziata comunale.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.

## **Articolo 19**

### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani,
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.



8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui al comma precedente

## **Articolo 20**

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate dall'Ente gestore, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti, Ditte private, Cooperative sociali (O.N.L.U.S.)
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.
5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

## **Articolo 21**

### **MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;

b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; L'Ente Gestore provvederà, in tal caso, alla fornitura in locazione dei contenitori, previo accordo con il richiedente.

2. Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

## **Articolo 22**

### **MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire tramite mezzi idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati da fenomeni di dispersione o altro, dovuti agli agenti atmosferici;

2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) concesse dal Sindaco con apposita ordinanza, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio; (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

## **Articolo 23**

### **MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 24**

### **CESTINI PORTARIFIUTI**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore, o per le aree verdi il soggetto individuato dal Comune, provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente gestore.

## **Articolo 25**

### **SERVIZI VARI DI PULIZIA**

1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi, da svolgersi secondo i tempi e le modalità definite dal Contratto di Servizio.:
  - a) diserbamento periodico delle vie del centro storico e viali alberati;
  - b) pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione dei servizi igienici pubblici;
  - c) pulizia periodica delle fontane;
  - d) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata, a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
  - e) altri servizi affidati all'Ente gestore e regolati dal Contratto di Servizio;

## **Articolo 26**

### **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

## **Articolo 27**

### **PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e alla pulizia dei marciapiedi o delle aree attigue agli stessi con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

## **Articolo 28**

### **PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.

2. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni del presente regolamento può effettuare verifiche in ogni momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

4. Il giorno di mercato settimanale il gestore effettuerà la pulizia delle strade interessate prima e dopo lo svolgimento dello stesso.

## **Articolo 29**

### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani ;
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

## **Articolo 30**

### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento all'Ente Gestore, previa stipula di apposita convenzione.

## **Articolo 31**

### **PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Ente gestore del servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione. In questo caso i rapporti economici sono regolati dal Contratto di Servizio;

## **Articolo 32**

### **ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge. 2
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

## **Articolo 33**

### **ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario .

## **Articolo 34**

### **CENTRI DI RACCOLTA**

1. Allo scopo di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, associazioni di volontariato, ecc., viene prevista l'istituzione di appositi centri di raccolta fissi o mobili, nei quali possono essere conferiti i rifiuti urbani o assimilati in forma differenziata. Nei centri di raccolta possono essere effettuate tutte quelle operazioni definite all'art. 6, primo comma, lettera e) e f), comprese le operazioni di cernita e di raggruppamento dei rifiuti urbani e assimilati prima del trasporto agli impianti di smaltimento o recupero.

### **Articolo 35**

#### **CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, essendo escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. del D.Lgs. 22/97, devono essere asportate e smaltite secondo le specifiche disposizioni di legge.

### **Articolo 36**

#### **CONDUTTORI DI ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o nei cestini gettacarta.

### **Articolo 37**

#### **CANTIERI EDILI**

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

### **Articolo 38**

#### **VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

### **Articolo 39**

#### **RIFIUTI INERTI**

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni, qualora non utilizzati nel modo previsto dal D.M. 05/02/98, deve avvenire presso idonee discariche;
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei RSU.

### **Articolo 40**

#### **SANZIONI**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'Allegato B
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 22/97 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore del servizio rifiuti.
3. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

### **Articolo 41**

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.



## ALLEGATO B - SANZIONI

RIFERIMENTO ARTICOLO	VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
			MINIMA	MASSIMA
8	Conferimento dei rifiuti urbani e assimilati fuori dai giorni o dagli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati, rovistamento e cernita		25,00	150,00
8 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 20 - 23 - 38	Conferimento nei contenitori di rifiuti impropri	URBANI O ASSIMILATI	25,00	150,00
		URBANI PERICOLOSI	100,00	1200,00
		URBANI INGOMBRANTI	50,00	500,00
		SPECIALI	250,00	2500,00
		SPECIALI PERICOLOSI	1000,00	5000,00
8	Spostamento dei contenitori di raccolta dai siti individuati dal gestore		250,00	2500,00
9	Incendio di rifiuti all'aperto	URBANI O ASSIMILATI	52,00	500,00
		URBANI PERICOLOSI	250,00	2500,000
		SPECIALI	500,00	2500,00
		SPECIALI PERICOLOSI	1000,00	5000,00
31	Divieto di distribuzione volantini		25,00	150,00
35	Mancata rimozione delle deiezioni animali		50,00	250,00
19	Mancato conferimento dei rifiuti soggetti a r. d. negli apposti contenitori		25,00	150,00
28	Mancata pulizia di aree occupate da esercizi pubblici		50,00	250,00